

5.03 Prestazioni transitorie



Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Stato al 1° gennaio 2023



In breve

Le prestazioni transitorie sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia. Si tratta di prestazioni in funzione del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o all'assicurazione invalidità (AI). I disoccupati che hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni e non riescono a conseguire un reddito sufficiente possono ricevere prestazioni transitorie fino al pensionamento. Queste prestazioni, finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni, constano della prestazione transitoria annua, che viene versata mensilmente (v. punti 3–10), e del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (v. punti 11 e 12).

Prestazioni transitorie

1 Quando si può avere diritto alle prestazioni transitorie?

Possono ricevere le prestazioni transitorie le persone che:

- esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni di età o successivamente;
- sono stati assicurati all'AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa¹;
- dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;
- sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato dell'UE² o dell'AELS³;
- hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).

¹ Una persona deve aver guadagnato 22 050 franchi all'anno (75 % di 29 400 franchi) per poter esercitare il diritto alle prestazioni transitorie (importi per il 2023).

² Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, purché lo Stato in questione sia assoggettato al regolamento (CEE) n. 883/2004.

³ Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Non ricevono le prestazioni transitorie le persone che:

- hanno diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI;
- hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione prima del compimento dei 60 anni;
- hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione prima del 1° luglio 2021.

2 A quanto ammontano le prestazioni transitorie?

Le prestazioni transitorie constano della prestazione transitoria annua e del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Sono fissate in funzione del bisogno e versate fino a un importo massimo annuo di 45 225 franchi per le persone sole e di 67 838 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie).

Per le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5 000 franchi per le persone sole e 10 000 franchi per le coppie sposate, fino al raggiungimento dell'importo massimo delle prestazioni transitorie.

Prestazione transitoria annua

3 Come viene calcolata la prestazione transitoria annua?

La prestazione transitoria annua corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Le prestazioni transitorie sono soggette a limitazione e vengono concesse soltanto fino agli importi massimi indicati al punto 2 (45 225 franchi o 67 838 franchi).

4 Quali spese sono riconosciute?

Sono riconosciute soltanto le spese indicate nella legge. Se i beneficiari di prestazioni transitorie sono domiciliati in uno Stato dell'UE o dell'AELS, gli importi di determinate spese vengono adeguati al potere d'acquisto dello Stato in questione. Sono riconosciute le spese seguenti.

a) Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (importo annuo)

Questo importo serve a coprire le spese per le necessità quotidiane, quali generi alimentari, vestiti, imposte ecc.

per persone sole	CHF	20 100.–
per coppie di coniugi	CHF	30 150.–

		0 - 10 anni		11 - max. 25 anni
per il primo figlio	CHF	7 380.–	CHF	10 515.–
per il secondo figlio	CHF	6 150.–	CHF	10 515.–
per il terzo figlio	CHF	5 125.–	CHF	7 010.–
per il quarto figlio	CHF	4 270.–	CHF	7 010.–
per ogni ulteriore figlio	CHF	3 560.–	CHF	3 505.–

b) Spese per l'alloggio

Le spese per la pigione e le spese accessorie sono riconosciute fino al raggiungimento degli importi massimi per la pigione indicati di seguito. Per le persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà viene computato quale pigione il valore locativo, cui viene aggiunto un importo forfettario di 3 060 franchi per le spese accessorie. Possono essere computati al massimo i seguenti importi annui:

	Regione per la pigione ¹ 1 (grandi centri)	Regione per la pigione ¹ 2 (città)	Regione per la pigione ¹ 3 (campagna)
Persone sole	CHF 17 580.–	CHF 17 040.–	CHF 15 540.–
Coppie sposate senza figli / Persone sole con un figlio	CHF 20 820.–	CHF 20 220.–	CHF 18 780.–
Coppie sposate con un figlio / Persone sole con due figli	CHF 23 100.–	CHF 22 140.–	CHF 20 700.–
Coppie sposate con due o più figli / Persone sole con tre o più figli	CHF 25 200.–	CHF 24 120.–	CHF 22 380.–
Coppie di conviventi (economia domestica composta da due persone) per persona ²	CHF 10 410.–	CHF 10 110.–	CHF 9 390.–

¹ Per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni si veda il sito Internet dell'UFAS, www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Prestazioni transitorie > Informazioni di base & legislazione

² Alle persone non sposate che vivono in un'economia domestica composta da più di due persone si applicano altri importi.

Se è necessaria un'abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella, l'importo massimo delle spese di pigione aumenta di 6 420 franchi.

c) Altre spese riconosciute

Sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

- le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
- l'importo per l'assicurazione malattie obbligatoria, che corrisponde al premio effettivo, ma al massimo al premio medio cantonale o regionale;
- i contributi ad AVS, AI e IPG;
- le spese professionali, fino a concorrenza del reddito lordo da attività lucrativa;
- i contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, come ad esempio gli alimenti;
- i contributi per il mantenimento facoltativo della previdenza professionale.

5 Quali redditi sono computati?

Sono computati come reddito:

- i redditi da attività lucrativa (v. anche punto 7);
- tutte le rendite correnti (previdenza professionale, assicurazione militare o contro gli infortuni, assicurazioni sociali estere ecc.), pensioni e altre prestazioni periodiche;
- i redditi sostitutivi quali indennità giornaliere di assicurazioni sociali e di assicurazioni private;
- gli assegni familiari;
- i proventi della sostanza mobile e immobile, quali interessi, pigioni, subaffitti, affitto o usufrutto;
- il valore locativo dell'abitazione;
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
- i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato;
- i contributi di mantenimento ricevuti in virtù del diritto di famiglia, come ad esempio gli alimenti;
- una parte della sostanza (consumo della sostanza) eccedente i 30 000 franchi (persone sole) o i 50 000 franchi (coppie sposate). Inoltre, per le abitazioni ad uso proprio è considerata quale sostanza soltanto la parte eccedente 112 500 franchi. La parte eccedente le franchigie è computata quale reddito nella misura di 1/15.

Esempio per una persona sola:

Sostanza (banca)	CHF	45 000.–
Sostanza non computabile	- CHF	30 000.–
Sostanza computabile	CHF	15 000.–
di cui 1/15 (consumo della sostanza)	CHF	1 000.–

6 Quali entrate non sono computate come reddito?

Non sono computati come reddito:

- le prestazioni dei parenti;
- le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- le borse di studio e altri aiuti all'istruzione per i figli di età inferiore a 25 anni ancora in formazione;
- i contributi di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari.

7 Come viene computato il reddito da attività lucrativa?

Dal reddito da attività lucrativa sono dedotti le spese professionali e i contributi alle assicurazioni sociali nonché una franchigia annua di 1 000 franchi per le persone sole e di 1 500 franchi per le coppie sposate¹. L'importo residuo è computato per due terzi.

¹ La stessa franchigia viene dedotta anche per le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

8 Cosa succede in caso di variazione del reddito o della sostanza?

Se il reddito o la sostanza di un beneficiario di prestazioni transitorie o di una persona compresa nel calcolo delle medesime si riduce o aumenta notevolmente, le prestazioni transitorie vengono adeguate anche nel corso dell'anno civile (v. punto 15).

9 Come incide il reddito da attività lucrativa del coniuge?

Al coniuge viene computato un reddito da attività lucrativa ipotetico, se non ha alcun diritto proprio alle prestazioni transitorie e rinuncia a conseguire un reddito da attività lucrativa. Se mediante candidature scritte per un posto di lavoro e risposte negative delle imprese in questione il coniuge può dimostrare di non trovare un impiego ragionevolmente esigibile, non viene computato alcun reddito ipotetico.

Il reddito da attività lucrativa del coniuge senza diritto alle prestazioni transitorie viene computato, senza deduzione di una franchigia, in ragione dell'80 per cento.

Mantenimento del contatto con il mercato del lavoro

10 Quali sforzi di reintegrazione sono riconosciuti?

I beneficiari di prestazioni transitorie devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Sono riconosciuti ad esempio i seguenti sforzi e impegni:

- collocamento volontario tramite l'ufficio regionale di collocamento (URC);
- lettere di candidatura;
- partecipazione a misure di reintegrazione;
- volontariato;
- partecipazione a corsi di lingue;
- coaching;
- cura e assistenza a familiari o conoscenti.

Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

11 Quali spese di malattia e d'invalidità vengono rimborsate?

Oltre alla prestazione transitoria annua possono essere rimborsate le spese di malattia e d'invalidità sostenute, a condizioni che queste non siano già coperte da un'altra assicurazione (p. es. assicurazione malattie, contro gli infortuni o AI), che non siano ancora raggiunti gli importi massimi (limiti massimi; v. punto 2) e che la persona interessata viva in Svizzera. Sono rimborsate le spese seguenti:

- le spese per cure dentarie (economiche e appropriate);
- le spese supplementari causate da un regime dietetico d'importanza vitale;
- le spese di trasporto al più vicino luogo di cura;
- le spese per i mezzi ausiliari;
- la partecipazione ai costi della cassa malati (aliquota percentuale e franchigia) fino a concorrenza di 1 000 franchi all'anno.

12 Fino a quando si può richiedere il rimborso delle spese?

Tutti i documenti necessari, quali conteggi della cassa malati, fatture del dentista o prescrizioni mediche, vanno inviate all'organo competente. Il rimborso delle spese può essere richiesto entro 15 mesi dalla fatturazione.

Richiesta delle prestazioni transitorie e durata del diritto

13 Dove va presentata la richiesta di prestazioni transitorie?

Si può esercitare il proprio diritto alle prestazioni transitorie con una richiesta all'organo esecutivo competente del luogo di domicilio (v. punto 16). Per le persone domiciliate in uno Stato dell'UE o dell'AELS è competente l'organo esecutivo dell'ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente l'organo esecutivo del luogo della sede dell'ultimo datore di lavoro.

Ci si può rivolgere agli organi esecutivi anche per ricevere i moduli ufficiali per la richiesta, che possono essere inoltrati dalla persona richiedente, dal suo rappresentante legale o da un parente stretto. L'organo esecutivo competente comunica per iscritto la decisione concernente le prestazioni transitorie. La persona interessata può fare opposizione.

14 Quando inizia e quando finisce il diritto alle prestazioni transitorie?

Il diritto alle prestazioni transitorie nasce in linea di principio dal mese in cui viene presentata la richiesta e sono adempiute le condizioni per il versamento. Il diritto si estingue alla fine del mese in cui il richiedente:

- non adempie più ad almeno una delle condizioni;
- ha il diritto di riscuotere anticipatamente la rendita AVS (62 anni per le donne e 63 per gli uomini), se dagli accertamenti dell'organo esecutivo competente risulta prevedibile che al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle prestazioni complementari; o
- raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Obbligo d'informare

15 Si è tenuti a comunicare eventuali modifiche delle condizioni personali o economiche?

Ogni cambiamento delle condizioni personali e ogni variazione importante delle condizioni economiche dell'avente diritto a prestazioni transitorie e delle persone comprese nel calcolo delle medesime devono essere comunicati immediatamente all'organo esecutivo. La comunicazione può essere effettuata dall'avente diritto, dal suo rappresentante legale, da un terzo o da un'autorità. Tra queste modifiche rientrano ad esempio:

- cambiamenti d'indirizzo;
- cambiamenti della pigione (oppure del numero di persone che vivono nella stessa abitazione);
- inizio o fine di un impiego;
- cambiamenti delle prestazioni di un datore di lavoro, di un'assicurazione sociale, di una cassa pensioni ecc.;
- eredità o donazioni;
- cessioni di beni;
- vendite di beni immobili;
- inizio di prestazioni regolari da parte di una cassa malati.

Chi non comunica tali cambiamenti o fornisce dati non corrispondenti al vero nella richiesta di prestazioni transitorie deve restituire le prestazioni riscosse indebitamente.

Maggiori informazioni

16 Dove si possono ottenere maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai competenti organi esecutivi, che di regola sono ubicati presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio: www.avs-ai.ch.

Fanno eccezione i Cantoni seguenti:

Cantone	Organo competente
BS	Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, Grenzacherstrasse 62, Postfach, 4005 Basel
GE	Service des prestations complémentaires (SPC), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
ZH	Ufficio comunale Per la città di Zurigo: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich, Amtshaus Werdplatz, Strassburgstrasse 9, 8036 Zürich Per la città di Winterthur: Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Winterthur, Pionierstrasse 5, 8403 Winterthur

Esempio di calcolo della prestazione transitoria annua

Persona sola		
Spese		
Fabbisogno vitale	CHF	20 100.–
Pigione lorda	CHF	11 760.–
Premi cassa malati ¹	CHF	5 544.–
Totale	CHF	<u>37 404.–</u>
Redditi		
Reddito da attività lucrativa	CHF	12 000.–
Proventi della sostanza	CHF	105.–
Computo della sostanza (1/15)	CHF	1 000.–
Totale	CHF	<u>13 105.–</u>
Prestazione transitoria		
Uscite	CHF	37 404.–
dedotte le entrate	- CHF	<u>13 105.–</u>
Prestazione transitoria annua	CHF	24 299.–
Prestazione transitoria mensile	CHF	2 025.–

¹ Importi differenti a seconda del Cantone.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata;
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2022. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 5.03/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

5.03-23/01-I